



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, vigente al 10 febbraio 2009, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per le politiche della famiglia, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, lettera b), che attribuisce al Presidente del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di coordinamento delle politiche in favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia a far data dal 12 maggio 2008;

VISTO il decreto 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, relativo alle modalità di erogazione dei contributi di cui al citato articolo 9 legge 8 marzo 2000, n. 53, e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 7, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che prevede la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro per le politiche della famiglia, con compiti di selezione e valutazione dei progetti;

VISTO il decreto 4 febbraio 2009 del Sottosegretario per le politiche della famiglia, recante "*Istituzione della Commissione tecnica per la selezione dei progetti di azioni positive previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*"; ✓

VISTO altresì l'articolo 4, comma 10, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, in cui è previsto che i progetti possano essere ammessi a rimborso totale o parziale; ✓

VISTO altresì l'articolo 5, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che regola l'erogazione del contributo, prevedendo, all'atto dell'ammissione del progetto, la ✓

An



Presidenza del Consiglio dei Ministri

corresponsione di una quota pari al 25% del contributo ammesso a finanziamento e la corresponsione del saldo a conclusione di tutte le azioni programmate;

VISTO il decreto del Sottosegretario per le Politiche della Famiglia del 3 febbraio 2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 11 marzo 2009 reg. n. 2 - foglio n. 308, che ripartisce il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2009, destinando al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la somma di **15 milioni di euro**;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di selezione e valutazione ha esaminato tutti i progetti presentati alla scadenza di febbraio 2009;

CONSIDERATI i resoconti delle riunioni della Commissione tecnica di selezione e valutazione, attestanti i giudizi espressi dalla Commissione relativamente all'ammissione - totale o parziale - o alla non ammissione dei suddetti progetti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da erogare per il finanziamento dei suddetti progetti ritenuti ammissibili - totalmente o parzialmente - è di € 2.603.789,78, di cui € 650.947,45 a titolo di anticipo;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo rientra ampiamente nella quota disponibile per finanziare la scadenza di febbraio 2009;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuti per la scadenza di febbraio 2009, come da tabella - allegato A - del presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

Sono pertanto ammessi al finanziamento, totale o parziale, n. 54 progetti, per un ammontare complessivo pari a € 2.603.789,78.

In allegato al presente decreto sono, altresì, riportate, come parti integranti dello stesso, le tabelle relative a n. 7 progetti non ammessi a finanziamento (allegato B) e a n. 12 progetti ritenuti non ammissibili a valutazione (allegato C).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

Alle aziende ammesse al finanziamento, totale o parziale, sarà assegnata la prima quota del contributo, pari al 25% della somma ammessa, come specificato nella tabella - allegato A - del presente decreto, per un ammontare complessivo di euro € 650.947,45.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **30 SET. 2009**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO 3408
Roma 02/11/09

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Dot. M. GIUGLIANO

IL SOTTOSEGRETARIO
PER POLITICHE DELLA FAMIGLIA
Sen. Carlo Giovanardi